



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**RIMBORSO DELL'IVA INDEBITAMENTE VERSATA E
IMPOSSIBILITÀ DELLA DETRAZIONE**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 6[^], 23 aprile 2025,
n. 2614

Solaini Luca (Pres.) – Galeota Antonio – Speranza Liliana

79 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)
- 414 DETRAZIONI

Imposta valore aggiunto (Iva) - Soggetti passivi - Detrazioni –Versamento di
IVA non dovuta - Diritto alla detrazione dell'imposta pagata - Esclusione -
Fattispecie in tema di conseguenze per cedente, cessionario e amministrazione

Massima

In tema di rimborso IVA indebitamente versata, il soggetto che non può neutralizzare gli effetti dell'indebita imposizione mediante il meccanismo della detrazione, poiché svolgente un'attività esente da IVA, è legittimato a richiedere il rimborso dell'imposta non dovuta. (Fattispecie in cui, nell'ambito di un contratto di somministrazione di energia elettrica, il soggetto committente/cessionario svolgeva un'attività esente in ambito sanitario e il soggetto fornitore aveva indebitamente fatturato l'imposta sul valore aggiunto in relazione ai c.d. OGSE – Oneri Generali riguardanti il Sistema Elettrico).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 17 Sesta Direttiva del Consiglio CEE del 15 maggio 1977, n. 77/388/CEE

Conformità

Cass. civ., sez. trib., 8 novembre 2022, n. 32900; Cass. civ., sez. trib., 15 maggio 2015, n. 9942

Anno pubb.

2025